



COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
Provincia di Caserta
Via Municipio, C.A.P. 81010
Tel 0823/863042 Fax 0823/863616

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 28/06/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2024.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno Ventotto del mese di giugno alle ore 18:21 con prosieguo, nella Casa Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, in prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Izzo Annalisa

All'appello risultano presenti:

Numero d'Ordine	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MARCUCCIO Gennaro – Sindaco	X	
2	CAMPAGNANO Giuseppe	X	
3	DELLA PORTA Marco		X
4	MAZZARELLA Pasqualino	X	
5	IZZO Annalisa	X	
6	ALDI Giuseppina	X	
7	DELLA PORTA Silvio	X	
8	IEVOLI Davide		X
9	CAMPAGNANO Nicola Giacomo		X
10	TORONE Daniele		X
11	DE FILIPPO Angelo		X
	Totale	6	5

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott. Gabriele Capozzi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Izzo Annalisa, in qualità di Presidente del Consiglio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: APPROVAZIONE
TARIFFE TARI - ANNO 2024.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con deliberazione n. 363 del 03.08.2021 ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022- 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03.08.2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in base al quale “le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie...”;

PRESO ATTO che:

- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 (D.L. “Milleproroghe”) ha

- previsto che a decorrere dall'anno 2022 i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- in via generale, in base all'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 e all'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che la competenza a deliberare le tariffe ed i regolamenti TARI è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel comma 156 art.1 della Legge del 27 dicembre 2006;

DATO ATTO che il Comune di Castel Campagnano fa parte di un'autorità d'ambito) di cui art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato EDA

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

ESAMINATO il PEF definitivo, a seguito dell'aggiornamento biennale 2024-2025, previsto con deliberazione ARERA n. 389 del 03.08.2023, elaborato, validato ed approvato dall'EDA - Caserta per il periodo regolatorio 2024-2025 il quale è stato oggetto di presa d'atto da parte del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr 29 del 28/12/2022;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità

di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al PEF relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO l'aggiornato PEF 2024-2025 redatto e validato dall'EDA, pervenuto con il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili per le varie annualità al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

RITENUTO di fissare i coefficienti ka, kb, kc e kd secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 e nella misura indicata **nell'allegato 1 NOTA METODOLOGICA ELABORAZIONE TARIFFE TARI 2024** che riporta inoltre le tariffe TARI 2024;

PRESO ATTO che il sistema tariffario prevede la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche ed utenze non domestiche in attuazione dell'art. 4 comma 2 del DPR 158/1999 e che la percentuale di riparto, rispettivamente il 64,32 % per le

domestiche ed il 35,68% per le non domestiche, così determinata è agevolativa per le utenze domestiche in quanto da valutazione minima, media e massima del coefficiente di produttività Kc applicato per le categorie più rappresentative per mq si arriva ad un rapporto di circa due terzi per le utenze domestiche e di un terzo per le utenze non domestiche;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate **nell'allegato 1** della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VISTE le modifiche introdotte dal decreto Legge 16/2014 in materia di tributi locali, il quale prevede che "il Comune stabilisce le scadenze del pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale in modo differenziato ed inoltre la possibilità di versare l'importo complessivo in un'unica soluzione" e che quindi spetta al Comune la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse così come previsto anche dall'art. 27 del vigente Regolamento relativo alla TARI;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 convertito dalla Legge 15/2022 stabilisce che: "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge 147/2013 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed i Regolamenti TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A

decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360”;

- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20.07.2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al

1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Caserta sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

PRESO ATTO che:

- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - 1) 1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - 2) 2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- secondo quanto riportato nella delibera Arera n. 386/2023/R/rif l'utenza è "l'immobile o area soggetta a tariffazione come definita all'art.2, comma 1, lett c) del D.M. del 20.04.2017;
- l'art. 2, comma 1, lett. c) del D.M. del 20.04.2017 definisce «utenza» le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti,

suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;

- le sopraccitate componenti perequative unitarie si applicheranno a tutte le utenze interessate in sede di emissione di avviso di pagamento saldo TARI ;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI:

- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07-04-2021 esecutiva ai sensi di legge;
- il Bilancio di Previsione del triennio 2024-2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 26-04-2024 dichiarata immediatamente eseguibile;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 art 49 del D. Lgs. 267/2000 il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio competente ed il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento
2. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024 di cui all'**allegato 1** della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano economico Finanziario;
4. di dare atto che le tariffe di cui alla presente proposta di deliberazione decorreranno dal 1° gennaio 2024;
5. di dare atto che per l'anno 2024 le scadenze relative al tributo TARI sono fissate presuntivamente per il **30/07/2024 (1° rata); 30/09/2024 (2° rata); 30/11/2024 (3° rata);31/12/2024(4° rata);**
6. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Caserta nella misura del 5%;
 - le componenti perequative 1 e 2 pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
7. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via

telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 e nel rispetto di quanto disposto nella risoluzione n. 7/DF del 21.09.2021 del Ministero dell'economia e delle finanze;

8. di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva ogni ulteriore determinazione, anche modificativa del presente provvedimento, in conformità alle future disposizioni legislative che saranno emanate in materia di finanza locale e pertanto le presenti tariffe devono intendersi determinate in via provvisoria;
9. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO – FINANZIARIO
F.to DOTT. ALFONSO MUSCO



COMUNE DI CASTEL CAMPAGNANO
Provincia di Caserta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2024.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto - Responsabile del servizio interessato - in ordine alla **regolarità tecnica** della presente proposta di deliberazione, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, parere FAVOREVOLE e ne attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castel Campagnano, 27/06/2024

Il Responsabile del Settore Amministrativo - Finanziario
f.to Dott. Alfonso Musco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario - in ordine alla **regolarità contabile** della presente proposta di deliberazione, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. e del vigente regolamento comunale sui controlli interni, parere FAVOREVOLE.

Castel Campagnano, 27/06/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Alfonso Musco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di Deliberazione sopra riportata, avente ad oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2024.**

Ritenuto provvedere in merito;

Dato atto degli interventi che di seguito si riportano per riassunto: *Presidente del Consiglio espone brevemente l'argomento. Il Presidente del Consiglio, quindi, dato atto che non ci sono interventi, invita i Consiglieri a procedere con la votazione.*

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 6 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco.

FAVOREVOLI: 6

CONTRARI:0

ASTENUTI: 0

Si procede, poi, stante l'urgenza di provvedere, alla votazione per l'immediata esecutività della deliberazione espressa in forma palese da n. 6 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco con il seguente esito:

FAVOREVOLI: 6

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che, allegata al presente verbale, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare l'immediata eseguibilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Izzo Annalisa

IL SEGRETARIO

f.to Dott. Gabriele Capozzi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per la durata di giorni 15 consecutivi a partire dalla data odierna.

Dalla residenza comunale,

Il SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Gabriele Capozzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (10 giorni dalla pubblicazione)

- dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 in data

Dalla residenza comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Gabriele Capozzi

La presente costituisce
copia conforme all'originale
depositata agli atti di questo Ufficio.

Il Responsabile del Settore

Dott. Alfonso Musco

NOTA METODOLOGICA ELABORAZIONE TARIFFE TARI 2024

In questa relazione vengono descritte le procedure e le metodologie di calcolo utilizzate ai fini della definizione del Piano Tariffario.

In particolare, sono esplicitati i presupposti e le scelte che hanno portato all'individuazione dei dati tecnici per il calcolo della tariffa.

Presupposti generali e note metodologiche:

Ai fini della elaborazione della presente simulazione del piano tariffario TARI 2024 del Comune di Castel Campagnano sono state seguite le disposizioni legislative contenute:

- nella legge 27/12/2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014, istitutiva della TARI), articolo 1 commi 650, 651, 652, 653, 654, 654-bis e 655;
- nel d.p.r. 27/04/1998, n. 158, a oggetto: "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.*";
- nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA:
 - a) 03/08/2021 n. 363/2021/R/rif, di Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
 - b) 03/08/2023 n. 389/2023/R/rif, nella quale vengono definite le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del MTR-2;
- nelle determine di ARERA:
 - b) 04/11/2021, n. 2/2021-DRIF, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria 2022-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina contenuta nel MTR-2;
 - c) 06/11/2023 n. 1/2023-DTAC, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025;

Con delibera 363/2021/R/rif., ARERA ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla delibera 443/2019/R/rif, fondata sulla verifica e la trasparenza dei costi del servizio di igiene urbana, al fine di rendere omogenea la determinazione dei costi su cui si basa il calcolo delle tariffe TARI a livello nazionale.

La delibera aveva disciplinato le procedure di approvazione delle tariffe per un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata, prevedendo un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie e una eventuale revisione infra periodo, qualora ritenuto necessario, e in particolare al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano. L'Ente ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28-06-2024, il piano finanziario (PEF) degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani per il periodo 2022-2025, secondo modello MTR-2.

Non sono state adottate revisioni del PEF infra periodo, mentre si procede a aggiornamento per il biennio 2024-2025.

La presente elaborazione tariffaria rappresenta, con riferimento all'anno 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti ed è stata redatta in base ai dati del PEF già approvato dall'Ente d'Ambito Caserta.

I valori economici sono pertanto quelli contenuti nell'aggiornamento biennale 2024-2025 del PEF, anno 2024, redatto avendo come riferimento, per l'anno 2024, i valori effettivamente rilevati a consuntivo nell'anno 2022, come risultanti da fonti contabili obbligatorie, aggiornati come indicato nella delibera ARERA n. 389/2023/R/rif, art. 3.

Pertanto, dopo aver determinate il totale delle entrate tariffarie, si opera in continuità con la normativa previgente, continuando ad utilizzare il metodo normalizzato definito con d.p.r. 27/04/1999, n. 158, per la determinazione delle tariffe, a cominciare dalla definizione di alcuni parametri:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.p.r. 27/04/1999, n.158;

La relazione riporta sinteticamente:

1. Determinazione costi sostenuti

2. Assegnazione dei costi di parte fissa e di parte variabile - criteri di ripartizione
3. Suddivisione delle utenze domestiche e non domestiche
4. Determinazione delle tariffe
5. Confronto tariffe simulate e precedenti

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2024

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	27.907,49 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	50.906,05 €
	CTS costi trattamento e smaltimento rsu	53.549,73 €	
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	107.236,40 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	67.052,39 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		1.796,39 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		19.824,16 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		910,70 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		2.359,36 €
	Acc Accantonamento		68.243,75 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		68.243,75 €

	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €	
	R Remunerazione del capitale		2.798,03 €	
	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
	CK proprietari		0,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €	
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €	
	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €	
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		13.990,96 €	
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		0,00 €	
	fattore sharing b	0,30	coefficiente gradualità γ	0,67
			fattore sharing ù	0,20
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing			4.197,28 €
	b(1+ù)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing			0,00 €
RC variabili Conguagli	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €	
	di cui: Residuo RCND	0,00 €		
	Residuo RCU	0,00 €		
	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €		
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €		
	recupero scostamento COSexp	0,00 €		
	recupero scostamento COVexp	0,00 €		
	recupero scostamento COQexp	0,00 €		
	recupero scostamento COexp	0,00 €		
	recupero scostamento tariffe variabili a-2	0,00 €		
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		0,00 €	
	di cui: Residuo RCU	0,00 €		

RC Conguagli fissi	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €	
	recupero scostamento COVexp	0,00 €	
	recupero scostamento COQexp	0,00 €	
	recupero scostamento COexp	0,00 €	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2	0,00 €	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		10.585,00 €
	Oneri fissi		347,80 €
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €	
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe		2,60%
	TVa-1 Costi totali anno precedente		313.734,22 €
Costi variabili effettivi			285.132,29 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			60.924,71 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			749,48 €
ÓTV - Totale costi variabili			223.458,10 €
Costi fissi effettivi			124.187,68 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente			26.534,89 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			0,00 €
ÓTF- Totale costi fissi			97.652,79 €
Costi totali	$ÓT = ÓTF + ÓTV$		321.110,89 €

RIPARTIZIONE COSTI

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche								
Quantità prodotti:	rifiuti	Kg rifiuti utenze domestiche	400.260,84	Kg rifiuti utenze non domestiche	221.999,16	Kg totali	622.260,00	
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche								
Costi totali per utenze domestiche	$\dot{O}Td = Ctuf + Ctuv$	€ 206.538,52	% costi fissi utenze domestiche	64,31 %	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \dot{O}TF \times 64,31\%$	€ 62.810,27	
			% costi variabili utenze domestiche	64,32 %	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \dot{O}TV \times 64,32\%$	€ 143.728,25	
Costi totali per utenze NON domestiche	$\dot{O}Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 114.572,37	% costi fissi utenze non domestiche	35,69 %	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \dot{O}TF \times 35,69\%$	€ 34.842,52	
			% costi variabili utenze non domestiche	35,68 %	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \dot{O}TV \times 35,68\%$	€ 79.729,85	

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2024 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\dot{O}Td = Ctuf + Ctuv$	€ 206.538,52	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 62.810,27
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 143.728,25

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\dot{O}Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 114.572,37	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 34.842,52
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 79.729,85

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa delle UD è determinata da una parte fissa, espressa in €/mq, e da una parte variabile in base al numero dei componenti del nucleo familiare; sia la parte fissa che la parte variabile sono calcolate come prodotto tra superfici / utenti e K(a) o K(b), rispettivamente, indici di simulazione previsti nel d.p.r. 158/99

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamen to per superficie (per attribuzion e parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzion ale di produttivit à (per attribuzion e parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Nucleo familiare 1	26.249,6 0	0,75	193,88	0,80	0,477219	98,051130
1 .2	Nucleo familiare 2	27.201,2 4	0,88	174,55	1,40	0,559937	171,589478
1 .3	Nucleo familiare 3	15.714,5 3	1,00	105,91	2,00	0,636292	245,127826
1 .4	Nucleo familiare 4	14.046,8 0	1,08	81,24	2,60	0,687196	318,666174
1 .5	Nucleo familiare 5	7.548,99	1,11	44,75	3,20	0,706284	392,204522
1 .6	Nucleo familiare 6	4.977,54	1,10	25,32	3,40	0,699922	416,717305
1 .1	Nucleo familiare 1- abitazione a disposizione	4.602,00	0,75	38,00	0,80	0,357914	73,538348
1 .2	Nucleo familiare 2- abitazione a disposizione	3.667,00	0,88	33,00	1,40	0,419953	128,692109
1 .3	Nucleo familiare 3- abitazione a disposizione	1.066,00	1,00	8,00	2,00	0,477219	183,845870
1 .4	Nucleo familiare 4- abitazione a disposizione	473,00	1,08	4,00	2,60	0,515397	238,999631

1 .5	Nucleo familiare 5- Abitazione a disposizione	495,00	1,11	3,00	3,20	0,529713	294,153392
1 .2	Nucleo familiare 2- Abitazione imprenditore agricolo	1.388,00	0,88	7,00	1,40	0,419953	128,692109
1 .3	Nucleo familiare 3- Abitazione imprenditore agricolo	915,32	1,00	5,00	2,00	0,477219	183,845870
1 .4	Nucleo familiare 4- Abitazione imprenditore agricolo	365,00	1,08	2,00	2,60	0,515397	238,999631
1 .6	Nucleo familiare 6- Abitazione imprenditore agricolo	440,00	1,10	2,00	3,40	0,524941	312,537979
1 .1	Nucleo familiare 1- Legge 80/2014- pensionati aire	90,00	0,75	1,00	0,80	0,157482	32,356873
1 .2	Nucleo familiare 2- Legge 80/2014- pensionati aire	346,00	0,88	2,00	1,40	0,184779	56,624528
1 .6	Nucleo familiare 6- Legge 80/2014- pensionati aire	213,00	1,10	1,00	3,40	0,230974	137,516710
1 .1	Nucleo familiare 1- Riduzione compostaggio	774,00	0,75	4,00	0,80	0,429497	88,246017
1 .2	Nucleo familiare 2- Riduzione compostaggio	813,00	0,88	4,00	1,40	0,503943	154,430530
1 .4	Nucleo familiare 4- Riduzione compostaggio	121,00	1,08	1,00	2,60	0,618476	286,799557

Nella scelta del coefficiente l'Amministrazione ha perseguito un obiettivo di equilibrio sostanziale fra le varie fasce di contribuenti. Inoltre, ha tenuto conto anche delle seguenti riduzioni, che determinano una ripartizione dei costi, derivanti dalle riduzioni accordate alle utenze che ne hanno diritto, sulle restanti utenze.

Le riduzioni utilizzate per la simulazione tariffaria sono quelle registrate in banca dati al momento della simulazione, salvo che per la riduzione per rifiuti avviati al recupero: in questo caso si è fatto riferimento alle riduzioni accordate per l'anno 2022 (anno cui fanno riferimento i costi a consuntivo nel PEF).

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

La tariffa delle UND è determinata dalla somma della parte fissa e parte variabile della tariffa stessa, espressa in €/mq, calcolata come prodotto tra la superficie a ruolo e la tariffa unitaria determinata attraverso gli indici K(c) e K(d).

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	132,00	0,52	2,54	0,497838	0,469940
2 .4	Esposizioni, autosaloni	303,00	0,43	2,97	0,411674	0,549496
2 .5	Alberghi con ristorante	2.278,00	2,05	20,46	1,962634	3,785423
2 .6	Alberghi senza ristorante	1.104,00	0,99	8,70	0,947808	1,609637
2 .7	Case di cura e riposo, case famiglia	7.050,00	1,20	14,70	1,148859	2,719732
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	487,00	0,63	5,51	0,603150	1,019437
2 .10	Negozi di abbigliamento, calzature, libr	71,00	1,05	8,24	1,005251	1,524530
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	61,00	1,52	8,98	1,455221	1,661441
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe:fale	229,00	1,06	6,85	1,014825	1,267358
2 .14	Attività industriali con capannoni di p	650,00	0,86	8,34	0,823348	1,543031
2 .15	Attività artigianali di produzione beni	1.030,00	0,67	5,91	0,641446	1,093443
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3.240,00	5,54	71,99	5,303899	13,319287
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	294,00	4,38	38,50	4,193335	7,123108
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, s	183,00	0,57	24,68	0,545708	4,566190
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	146,00	2,14	26,55	2,048798	4,912169
2 .14	Attività industriali con capannoni di p-Uscita servizio pubblico	409,00	0,86	8,34	0,823348	

Nella scelta del coefficiente sia per le UD e sia per UND l'Amministrazione ha perseguito un obiettivo di equilibrio sostanziale fra le varie fasce di contribuenti. Inoltre, ha tenuto conto anche delle riduzioni previste nel vigente Regolamento

Comunale, che determinano una ripartizione dei costi, derivanti dalle riduzioni accordate alle utenze che ne hanno diritto, sulle restanti utenze.

Le riduzioni utilizzate per la simulazione tariffaria sono quelle registrate in banca dati al momento della simulazione, salvo che per la riduzione per rifiuti avviati al recupero: in questo caso si è fatto riferimento alle riduzioni accordate per l'anno 2022 (anno cui fanno riferimento i costi a consuntivo nel PEF).

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso prececente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1 .1 Uso domestico-Nucleo familiare 1	12265	36.324,38		36.324,38	1.816,22	36.709,99	385,61	1,06%	1.835,50	19,28
1 .2 Uso domestico-Nucleo familiare 2	14308	55.981,62		55.981,62	2.799,08	53.657,59	-2.324,03	-4,15%	2.682,88	-116,20
1 .3 Uso domestico-Nucleo familiare 3	14167	40.723,69		40.723,69	2.036,18	39.297,33	-1.426,36	-3,50%	1.964,87	-71,31
1 .4 Uso domestico-Nucleo familiare 4	15592	39.865,98		39.865,98	1.993,30	37.770,42	-2.095,56	-5,25%	1.888,52	-104,78
1 .5 Uso domestico-Nucleo familiare 5	15850	23.044,53		23.044,53	1.152,23	24.027,62	983,09	4,26%	1.201,38	49,15
1 .6 Uso domestico-Nucleo familiare 6	19009	15.357,04		15.357,04	767,85	15.078,27	-278,77	-1,81%	753,91	-13,94
2 .1 Uso non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni	13200	186,86		186,86	9,34	127,74	-59,12	-31,63%	6,39	-2,95
2 .4 Uso non domestico-Esposizioni, autosaloni	15150	433,97		433,97	21,70	291,24	-142,73	-32,88%	14,56	-7,14
2 .5 Uso non domestico-Alberghi con ristorante	22780	16.291,20		16.291,20	814,56	13.094,09	-3.197,11	-19,62%	654,70	-159,86
2 .6 Uso non domestico-Alberghi senza ristorante	36800	3.670,08		3.670,08	183,50	2.823,42	-846,66	-23,06%	141,17	-42,33
2 .7 Uso non domestico-Case di cura e riposo, case famiglia	705000	27.408,07		27.408,07	1.370,40	27.273,57	-134,50	-0,49%	1.363,68	-6,72
2 .9 Uso non domestico-Banche, istituti di credito e studi professionali	5411	900,88		900,88	45,04	790,21	-110,67	-12,28%	39,51	-5,53
2 .10 Uso non domestico-Negozi di abbigliamento, calzature, libr	7100	269,41		269,41	13,47	179,61	-89,80	-33,33%	8,98	-4,49
2 .11 Uso non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicen	3050	261,85		261,85	13,09	190,11	-71,74	-27,39%	9,51	-3,58
2 .12 Uso non domestico-Attivita' artigianali tipo botteghe.fale	5725	735,88		735,88	36,79	522,62	-213,26	-28,98%	26,13	-10,66
2 .14 Uso non domestico-Attivita' industriali con capannoni di p	35300	2.232,22		2.232,22	111,61	1.874,90	-357,32	-16,00%	93,75	-17,86
2 .15 Uso non domestico-Attivita' artigianali di produzione beni	20600	2.876,65		2.876,65	143,83	1.786,94	-1.089,71	-37,88%	89,35	-54,48
2 .16 Uso non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	46286	42.408,10		42.408,10	2.120,41	60.339,11	17.931,01	42,28%	3.016,96	896,55
2 .17 Uso non domestico-Bar, cafe', pasticceria	7350	2.887,93		2.887,93	144,40	3.327,03	439,10	15,20%	166,35	21,95
2 .18 Uso non domestico-Supermercato,pane e pasta, macelleria, s	9150	1.066,87		1.066,87	53,34	935,48	-131,39	-12,31%	46,77	-6,57
2 .19 Uso non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	7300	1.217,22		1.217,22	60,86	1.016,31	-200,91	-16,50%	50,82	-10,04
TOTALI		314.144,43		314.144,43	15.707,20	321.113,60	6.969,17	%	16.055,69	348,49